SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 177**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 luglio 1988** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 69

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 28 luglio 1988, n. 299.

Misure urgenti e straordinarie per gli interventi infrastrutturali e turistici nelle aree che saranno interessate dai mondiali di calcio del 1990 e dalle manifestazioni connesse alla ricorrenza del V centenario della scoperta dell'America «Colombo '92».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure che consentano l'immediata realizzazione degli interventi infrastrutturali e turistici nelle aree che saranno interessate dai mondiali di calcio del 1990, nonché dalle manifestazioni connesse al V centenario della scoperta dell'America;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei lavori pubblici e del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dei trasporti, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente, della difesa, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per i problemi della aree urbane e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto:

TITOLO I

Art. 1.

1. Al fine di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze connesse con lo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990 e con le manifestazioni per il V centenario della scoperta dell'America, «Colombo '92», sono dichiarati di preminente interesse nazionale e di somma urgenza gli interventi da individuare con le modalità di cui al presente articolo.

2. Il Comitato di Ministri istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 1987, come modificato con successivo decreto in data 16 maggio 1988, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 1° febbraio 1988 e n. 123 del 27 maggio 1988, sovraintende all'attuazione del programma di interventi ed emana le opportune direttive, anche al fine di garantire la connessione diretta e funzionale delle opere con le manifestazioni di cui al comma 1.

3. Il comitato tecnico, di cui all'articolo 2, verifica preliminarmente i tempi di esecuzione degli interventi e la loro realizzabilità entro il mese di aprile 1990 ovvero entro il mese di febbraio del 1992, per le opere connesse con le manifestazioni «Colombo '92».

4. Il Consiglio dei Ministri, sulla base della motivata relazione del comitato tecnico e d'intesa con le regioni per le opere di competenza degli enti locali, individua gli interventi ammessi ai benefici del presente decreto-legge, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalle leggi vigenti.

5. Agli interventi di cui al presente articolo si applicano le speciali disposizioni di semplificazione delle procedure di cui al presente decreto; a quelli già in corso si applicano soltanto le disposizioni di cui all'articolo 3.

Art. 2.

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un comitato tecnico composto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti, da un avvocato dello Stato, dal direttore generale della Direzione generale del coordinamento territoriale del Ministero dei lavori pubblici, dal capo della segreteria tecnica del piano generale dei trasporti, da quattro dirigenti generali in rappresentanza rispettivamente dei Ministri del bilancio e della programmazione economica, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane, da due esperti particolarmente qualificati, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché da un rappresentante del presidente della giunta della regione interessata all'intervento.

2. Il comitato tecnico è integrato, di volta in volta, dal presidente della competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Per le valutazioni urbanistiche, il comitato tecnico è integrato dal sindaco del comune e dall'assessore regionale all'urbanistica nel cui territorio l'opera deve essere realizzata ovvero da loro delegati.

3. L'attività istruttoria e di segreteria del comitato tecnico è assicurata dalle strutture e dai servizi del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Alla organizzazione della segreteria provvede il presidente del comitato tecnico.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina, anche d'ufficio, i componenti permanenti del comitato tecnico e determina, d'intesa con il Ministro del tesoro, i compensi spettanti ai componenti stessi e al personale addetto alla segreteria, nel numero massimo di 15 unità.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 750 milioni per il biennio 1988-1989 è da iscrivere nel bilancio dell'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-90, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Riforma del processo amministrativo».

Art. 3.

1. Il progetto delle opere, lo schema di contratto e il capitolato speciale d'appalto, deliberati dalle amministrazioni e dagli enti competenti, su relazione degli stessi, sono sottoposti all'esame del comitato tecnico ai fini dell'approvazione. In tale sede possono essere richiesti le modifiche e gli adeguamenti ritenuti necessari sotto il profilo tecnico o giuridico. Il comitato tecnico verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.

2. L'approvazione sostituisce tutti gli atti di intesa, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, i pareri e le valutazione previste dalle leggi statali e regionali, ivi compresi quelli concernenti la materia paesaggistica, culturale ed ambientale. Essa comporta, per quanto occorre, variante anche integrativa degli strumenti urbanistici, nonché dei piani regolatori aeroportuali, senza necessità di ulteriori approvazioni.

3. Il comitato tecnico delibera almeno con la metà più uno dei suoi componenti e l'approvazione è immediatamente efficace. Tuttavia, i Ministri, il presidente della giunta regionale e il sindaco, rappresentati nel comitato tecnico, possono opporsi alla realizzazione dell'opera con determinazione da trasmettere nei successivi quindici giorni al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale decide previa delibera del Consiglio dei Ministri, fatto salvo quanto disposto nel comma 5.

4. Con provvedimento da trasmettere con le modalità del comma 3, il Ministro per i beni culturali e ambientali, anche in deroga alle disposizioni vigenti, può vietare la realizzazione dell'opera per gravi ragioni connesse con la salvaguardia dei vincoli storici, artistici, archeologici ed etnografici di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché dei vincoli paesaggistici ed ambientali di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. Analogamente è fatto salvo il potere di ordinanza del Ministro dell'ambiente, nonché del Ministro competente, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed all'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

5. L'approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere. Alle occupazioni temporanee o di urgenza delle opere occorrenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, con la riduzione alla metà dei termini ivi previsti; le occupazioni possono essere attuate anche in pendenza delle procedure di esproprio di cui agli articoli 10 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 4.

1. Le amministrazioni e gli enti competenti possono stipulare, anche a trattativa privata, convenzioni con imprese di servizio, ovvero con singoli professionisti, per la redazione dei progetti di massima ed esecutivi. Dette convenzioni devono, fra l'altro, prevedere le penali nel caso di mancata consegna dei progetti entro il termine stabilito, nonché di dimostrata inadeguatezza dei progetti stessi nel corso della esecuzione.

2. In caso di interventi di particolare complessità, le convenzioni possono inoltre prevedere:

a) la consulenza, anche esplicativa, nella fase di approvazione del progetto, nonché l'obbligo di apportare le modifiche richieste;

b) la predisposizione degli studi di fattibilità tecnico-economica e di impatto ambientale;

c) la predisposizione di tutti gli atti istruttori e in genere procedimentali necessari per l'acquisizione in via forzosa delle aree sulle quali l'opera è realizzata;

d) la programmazione delle attività esecutive e la direzione e contabilità dei lavori, ivi compresa l'assistenza al collaudo;

e) l'espletamento delle procedure autorizzative e di quelle necessarie per la realizzazione e l'utilizzo dell'opera;

f) l'attuazione di controlli di qualità.

3. Gli oneri relativi alle convenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico degli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni e degli enti sui quali è imputato l'onere dell'esecuzione delle opere.

4. Le amministrazioni statali competenti inviano lo schema di convenzione al comitato tecnico per eventuali osservazioni, da comunicare entro i successivi dieci giorni. Lo schema non è soggetto ad ulteriori pareri o approvazioni.

Art. 5.

1. Le aministrazioni e gli enti competenti provvedono all'affidamento in appalto delle opere, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della intervenuta approvazione, anche in deroga ai termini previsti dalle leggi e dai regolamenti.

2. In relazione alla verifica dei tempi di cui all'articolo 1, comma 3, le amministrazioni e gli enti competenti possono ricorrere alla trattativa privata, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e procedere alla consegna anticipata dei lavori. Per le amministrazioni statali è a tal fine necessaria l'autorizzazione del comitato tecnico, il quale può determinare le garanzie procedurali che ritiene più opportune.

3. Il possesso dei requisiti di legge è dichiarato dall'affidatario dei lavori prima della stipula del contratto. L'accertamento dei requisiti può essere effettuato in corso d'opera comunque non oltre il termine di sessanta giorni dall'affidamento dei lavori. La loro mancanza comporta la risoluzione di diritto allo stato di esecuzione del contratto.

Art. 6.

1. Per gli interventi che rivestono particolare complessità sotto il profilo tecnico-organizzativo, l'amministrazione o l'ente competente può ricorrere all'affidamento in concessione unitaria di progettazione ed esecuzione dell'opera o di più opere funzionalmente connesse; l'affidamento può essere effettuato anche a trattativa privata a imprese di costruzione, ovvero a consorzi o raggruppamenti di imprese.

2. Ai consorzi o raggruppamenti di cui al comma 1 devono comunque partecipare imprese di costruzione in possesso dei requisiti di legge. Deve inoltre essere garantito un fatturato complessivo per lavori eseguiti nell'ultimo triennio non inferiore al 150 per cento dell'importo dei lavori oggetto della concessione fino a lire 20 miliardi e non inferiore al 200 per cento dell'importo dei lavori oltre lire 20 miliardi. Tale requisito è richiesto anche nel caso in cui il concessionario sia una singola impresa di costruzione.

3. Sulla base di un accordo di programma possono costituire oggetto di un'unica concessione anche interventi di competenza di amministrazioni o enti diversi.

4. Per le concessioni di cui al comma 3, nei consorzi o raggruppamenti deve essere in particolare assicurata la presenza di imprese di servizi che, per l'attività svolta, la struttura organizzativa, la disponibilità di personale specializzato nelle discipline tecniche richieste, diano adeguate garanzie di affidabilità.

5. Le convenzioni devono in particolare prevedere:

a) fasi separate di progettazione é di esecuzione con specifica indicazione della quota di spese generali, dei costi di progettazione e di quelli di esecuzione;
b) il diritto del concedente di acquisire il progetto al costo indicato in concessione almeno nel caso in cui il costo dell'opera risulti superiore del 20 per cento di quello previsto;
c) l'obbligo per il concessionario di affidare, nel caso di opere di importo superiore a lire 10 miliardi, una quota compresa fra il 15 e il 30 per cento di dette opere ad imprese locali aventi sede legale nella regione da almeno tre anni e dotate dei requisiti di legge;
d) il divieto, in caso di appalto, di un ribasso aggiuntivo superiore al 6 per cento sui costi di esecuzione;
e) le penali di cui all'articolo 4, comma 1, e le clausole di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* ed *f)*.

6. Il sub-appalto delle opere di cui al presente articolo è vietato e i relativi contratti sono nulli a tutti gli effetti.

7. Gli interventi di cui all'articolo 1 che interessano il settore autostradale possono essere affidati dalla Azienda nazionale autonoma delle strade in regime di concessione agli enti e società concessionarie, sulla base di appositi atti aggiuntivi alle convenzioni vigenti, nei quali l'equilibrio economico è assicurato anche attraverso la proroga del termine di scadenza delle attuali concessioni. Le opere relative possono essere eseguite anche in deroga alla normativa vigente per gli enti e società concessionari ed in attesa della formalizzazione dei relativi atti convenzionali.

8. Le convenzioni sono soggette all'approvazione del comitato tecnico.

Art. 7.

1. Per gli interventi di competenza degli enti locali, l'approvazione dei progetti, da parte dei consigli comunali e provinciali e delle relative giunte con i poteri consiliari, ai sensi degli articoli 140 e 250 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, costituisce, per quanto occorre, variante anche integrativa, degli strumenti urbanistici, salvo l'approvazione del comitato tecnico. Essa comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei relativi lavori.

2. In caso di ritardi o inadempienze nella esecuzione degli interventi da parte degli enti locali, la regione nomina un commissario che provvede in sostituzione dell'ente, avvalendosi dei servizi dell'ente medesimo.

3. Il controllo della Corte dei conti e quello sugli atti degli enti locali è esercitato successivamente alla realizzazione dell'opera. Entro sei mesi dalla data di ultimazione è trasmessa agli organi di controllo una motivata relazione, alla quale sono allegati tutti gli atti del procedimento, nonché i rendiconti da presentare in conformità alle vigenti disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato. Il certificato di collaudo può essere inviato successivamente.

Art. 8.

1. È assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade la somma di lire 608 miliardi per il triennio 1988-90, in ragione di lire 15 miliardi per l'anno 1988, lire 215 miliardi per l'anno 1989 e lire 378 miliardi per l'anno 1990, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 di competenza dell'Azienda. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-90, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Piano decennale di grande viabilità ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria».

2. L'Ente ferrovie dello Stato può utilizzare, per gli interventi di propria competenza di cui all'articolo 1, un importo fino a lire 732 miliardi a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3, lettera *b)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

3. Ferme restando le disposizioni recate dagli articoli 6 e 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, i mutui necessari per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 possono essere contratti dai comuni nell'anno 1988 sulla base di progetti di massima o esecutivi ed anche in deroga alle disposizioni dell'arti-

colo 19, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421. Per gli stessi interventi, la riserva di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è aumentata di lire 400 miliardi. Il termine di 45 giorni di cui al comma 1 del richiamato articolo 9 è ridotto per i predetti mutui a 15 giorni.

4. I progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 1, per i quali gli enti locali hanno stipulato mutui, possono essere oggetto di richiesta di finanziamento, da parte delle amministrazioni interessate, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, commi da 31 a 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67. In caso di concessione del relativo finanziamento, gli enti mutuatari estinguono in via anticipata i predetti mutui.

5. Gli oneri relativi agli interventi di cui all'articolo 1, concernenti i comuni di Bari, Cagliari, Napoli e Palermo, per un importo complessivo non superiore a lire 250 miliardi, gravano sulla quota destinata dal secondo piano annuale per il Mezzogiorno ai progetti regionali di sviluppo attribuita, ai sensi dell'articolo 2, comma settimo, della legge 1° dicembre 1983, n. 651, alle regioni meridionali nei cui territori ricadono le opere stesse.

6. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, ricadenti nell'area di Roma e individuati dal Comitato di Ministri, è autorizzata l'assegnazione a favore del comune di Roma della somma di lire 250 miliardi in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1988, di lire 100 miliardi per l'anno 1989 e di lire 100 miliardi per l'anno 1990. Al relativo onere si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-90, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di Capitale d'Italia».

7. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, individuati dal Comitato di Ministri, i comuni di Torino, Milano, Genova, Roma e Napoli sono autorizzati a stipulare mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti fino all'importo di lire 900 miliardi con oneri di ammortamento a carico dello Stato. Al relativo onere, valutato in lire 100 miliardi annui a decorrere dal 1989, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-90, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per lo stesso anno 1989 ed esercizi successivi dell'accantonamento «Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane».

8. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, gli enti locali sono autorizzati, anche nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1988, ad assumere impegni di spesa nei limiti delle somme risultanti dal progetto di bilancio predisposto dalle rispettive giunte e in armonia alle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica.

9. Per le opere autostradali di cui all'articolo 1 sono utilizzabili le disponibilità di cui all'articolo 5 della legge 3 ottobre 1985, n. 526, il cui termine, fermi i limiti di spesa e la garanzia dello Stato in essi previsti, è prorogato al 31 dicembre 1992. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane è autorizzato a concedere agli enti e società concessionari mutui agevolati a valere sul saldo netto, accertato al 1° gennaio di ciascun anno, delle disponibilità finanziarie ad esso affluite, ivi comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531. Con decreto del Ministro del tesoro, ad integrazione ed aggiornamento del decreto ministeriale 29 maggio 1969, si provvede alla definizione delle modalità attuative e alla fissazione della misura del tasso di interesse da applicare.

10. Per gli interventi che interessano l'Arma dei carabinieri, il cui onere è valutato in lire 135 miliardi, si provvede, quanto a lire 75 miliardi, a carico dello stanziamento autorizzato dall'articolo 6, comma 4, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, per l'esercizio 1985 e quanto a lire 60 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988-1990, mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-90 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge 6 febbraio 1985, n. 16, per infrastrutture dell'Arma dei carabinieri». Agli acquisti previsti dall'articolo 6, comma 4, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, si provvede nel limite di lire 60 miliardi.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO II

Art. 9.

1. In vista dello svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990, per la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo, razionalizzazione, adeguamento, ammodernamento e informatizzazione di strutture turistiche e ricettive è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 146 miliardi per l'anno 1989 e di lire 196 miliardi per l'anno 1990, di cui lire 21 miliardi come limite di impegno annuo a decorrere dall'anno 1989. Delle predette somme almeno il 40 per cento è riservato ai territori del Mezzogiorno.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2

della legge 17 maggio 1983, n. 217, individua con proprio decreto, relativamente alle iniziative di cui al comma 1, le priorità, i parametri di valutazione ed i criteri di ripartizione, con particolare riguardo:

a) per le priorità, all'adeguamento delle strutture e dei servizi turistici per i campionati mondiali di calcio del 1990, alla ristrutturazione di aree ad alta vocazione turistica, allo sviluppo di forme associative e di accordi finalizzati a progetti di miglioramento dell'offerta ricettiva e dei servizi, all'adeguamento agli standards europei delle normative antinfortunistiche e di sicurezza, allo sviluppo del turismo nel Mezzogiorno e del turismo giovanile;

b) per i parametri di valutazione, alla redditività, all'autofinanziamento, all'occupazione, all'innovazione tecnologica;

c) per i criteri di ripartizione, alla suddivisione dello stanziamento di cui al comma 1 fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto di una quota non superiore al 30 per cento per iniziative a carattere nazionale.

3. I progetti volti alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 sono presentati al Ministero del turismo e dello spettacolo entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2. I progetti a carattere regionale devono essere corredati da un attestato delle regioni competenti da cui risulti la conformità dei medesimi alle finalità dei programmi di sviluppo turistico. Per i progetti a carattere nazionale tale conformità è verificata dal Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

4. I progetti di cui al comma 3 devono indicare:

a) l'area, la durata e le modalità degli interventi, corredate dal progetto di massima o esecutivo;

b) il costo totale, inclusi i costi per la progettazione, da intendersi a prezzo chiuso e comprensivo dell'IVA;

c) il concessionario per la realizzazione, che dovrà assicurare anche la gestione;

d) tutte le fasi procedurali tecnico-amministrative previste dalla normativa vigente per l'immediata realizzazione;

e) il piano finanziario, che deve essere articolato, per quanto riguarda i costi, con l'indicazione dei vari fattori di composizione e, per quanto riguarda le fonti di copertura, con l'indicazione delle risorse proprie del concessionario da impegnare nel progetto, dei rientri che si presume di realizzare e dei contributi pubblici di cui al successivo comma 5;

f) il numero degli occupati con i relativi costi nella fase di realizzazione e nella fase di gestione;

g) le attività di formazione e riqualificazione del personale;

h) le tecnologie innovative eventualmente utilizzate;

i) il rispetto della normativa relativa alla abolizione delle barriere architettoniche.

5. L'intervento pubblico, sui progetti approvati con le modalita di cui all'articolo 10 consta di:

a) un contributo in conto capitale, a valere sullo stanziamento di cui al comma 1, fino a un massimo del 35 per cento del costo dell'investimento;

b) un contributo in conto interessi, a valere sul limite di impegno di cui al comma 1, nella misura massima del 5,50 per cento annuo dell'ammontare complessivo dei mutui, erogati da istituti di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale, di importo non superiore al 35 per cento del costo dell'investimento, la cui durata è fissata in 10 anni; tale contributo verrà corrisposto in rate semestrali direttamente all'istituto mutuante.

Art. 10.

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sulla base delle priorità, parametri e criteri di cui all'articolo 9 e delle valutazioni della commissione tecnica di cui al comma 2, con proprio decreto approva i progetti di cui all'articolo 9; determina le somme spettanti a ciascuna regione per il finanziamento dei progetti approvati, nonché quelle destinate ai progetti approvati a carattere nazionale, fissandone le modalità ed i tempi di erogazione; assegna senza finalizzazione alle province autonome di Trento e Bolzano le somme percentualmente loro spettanti.

2. I progetti sono valutati da una apposita commissione tecnica istituita con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da quattro esperti nel settore della programmazione e dello sviluppo turistico e da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, con funzioni di segretario. Tale commissione è integrata di volta in volta dall'assessore regionale competente per territorio o da un suo delegato. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto col Ministro del tesoro, è determinato il compenso spettante agli esperti ed al segretario.

3. Le regioni interessate, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 1, stipulano gli atti di concessione, conformemente ai progetti approvati. Il Ministro del turismo e dello spettacolo revoca i contributi per il finanziamento di progetti per i quali, decorso il predetto termine, non è intervenuta la stipula della concessione, utilizzando le somme recuperate a favore di altri aventi diritto. La revoca è disposta, altresì, nel caso di mancato inizio dei lavori nel termine fissato dalle convenzioni.

4. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo sono approvati gli atti di concessione per i progetti a carattere nazionale.

5. Le opere occorrenti per l'attuazione dei progetti, limitatamente a quelle finalizzate ai campionati mondiali di calcio del 1990, sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti, sino alla data di scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo 9, comma 5, lettera *b)*, rimangono nella proprietà pubblica, ove si tratti di opere integralmente nuove; sono sottoposti a vincolo di destinazione e d'uso, con obbligo di preventiva autorizzazione da parte del concedente a trasferire o alienare, ove derivino da interventi su beni ed opere già esistenti. Alla predetta data il concessionario è tenuto a riscattare la proprietà del bene, o ad estinguere i vincoli, versando un corrispettivo già definito nell'atto di concessione e comunque non inferiore all'ammontare del 30% del contributo pubblico complessivamente goduto. L'atto di concessione dovrà prevedere idonea fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituzioni o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni, debitamente autenticata e, ove richiesto dalla legge, registrata, per un importo almeno pari a quello definito per il riscatto della proprietà o per l'estinzione dei vincoli di cui sopra.

7. I corrispettivi di cui al comma 6 sono riversati su un apposito conto corrente infruttifero, che sarà istituito presso la Tesoreria dello Stato con decreto del Ministro del tesoro, per utilizzazioni conformi agli obiettivi indicati nell'articolo 9.

Art. 11.

1. Sui prestiti contratti all'estero, fino ad un controvalore di lire 1.500 miliardi, dagli istituti di credito di cui al comma 2, ai fini della concessione di finanziamenti per investimenti nel settore turistico di durata ultraquinquennale, può essere accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio. La garanzia si applica alle variazioni, eccedenti il 10 per cento, intervenute sul tasso di cambio tra la data di conversione delle valute mutuate e quella del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi, secondo modalità di attuazione da fissare con decreto del Ministro del tesoro.

2. I prestiti di cui al comma 1 e le relative condizioni e modalità, sono autorizzati con decreto del Ministro del tesoro, il quale individua altresì, con lo stesso decreto, gli istituti all'uopo autorizzati.

3. L'acquisizione della valuta mutuata dall'estero avviene tramite l'Ufficio italiano dei cambi, che provvede alla conversione in lire, su richiesta degli istituti interessati da prodursi in relazione alle effettive esigenze di pagamento.

4. Dalla data di conversione della valuta mutuata, che l'Ufficio italiano dei cambi e gli istituti di credito abilitati faranno conoscere telegraficamente al Ministero del tesoro, decorre la garanzia statale contro i rischi di cambio.

5. Il controvalore in lire dei prestiti contratti è ripartito su base regionale dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di intesa con il comitato di cui all'art. 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217. La concessione dei finanziamenti agli operatori, che propongono istanza di finanziamento, è effettuata secondo modalità e criteri stabiliti in apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministro del turismo e dello spettacolo e gli istituti di credito abilitati. La concessione dei finanziamenti è comunque subordinata alla verifica, da parte delle regioni, della conformità delle istanze alle normative ed ai programmi turistici regionali.

6. Gli eventuali oneri derivanti dalla operatività della garanzia di cambio prevista dal presente articolo gravano sul capitolo 4529 dello stato di previsione del Ministero del tesoro limitatamente a lire 20 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 30 miliardi per l'anno 1990.

Art. 12.

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva di cui all'articolo 3 del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, definisce, con proprio decreto, un piano unitario ed organico di interventi straordinari finalizzati alla coordinata realizzazione dei servizi tecnologici, specificamente connessi agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere nell'anno 1988 ai comuni, entro il limite di lire 25 miliardi, mutui decennali con ammortamento a carico dello Stato per la realizzazione degli interventi previsti nel piano di cui al comma 1. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi annui a decorrere dall'anno 1989.

3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo esercita l'alta vigilanza sulla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 9 ed al comma 1, e nomina le commissioni per la loro collaudazione, anche in corso d'opera.

4. Per il migliore espletamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Governo ai fini del raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale nel settore turistico, in connessione allo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990, sul complessivo importo di cui all'articolo 17, comma 31, della legge 11 marzo 1988, n. 67, lire 80 miliardi sono destinate al finanziamento di progetti presentati al Ministero del bilancio e della programmazione economica in base alle vigenti norme sul FIO e ritenuti dal CIPE idonei, volti alla realizzazione di interventi miranti a coordinare e interconnettere al livello nazionale le iniziative territoriali di informatizzazione e di sviluppo nel settore del turismo.

Art. 13.

1. La legge 15 maggio 1986, n. 192, relativa alle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati, è prorogata fino al 31 dicembre 1991. I buoni di pedaggio autostradale in regime di gratuità sono sostituiti da una tessera magnetica per pedaggi autostradali.

2. Le agevolazioni sono estese ai turisti stranieri ed agli italiani residenti all'estero che raggiungono l'Italia per via aerea e noleggiano, esclusivamente presso gli scali aerei intercontinentali siti in territorio italiano, una autovettura con targa italiana.

3. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le norme per l'applicazione dei benefici di cui al comma 1 e della legge 15 maggio 1986, n. 192, riguardanti l'emissione, la distribuzione ed il controllo dei buoni benzina, buoni gasolio e tessere magnetiche per pedaggi autostradali, nonché le loro rispettive caratteristiche, adeguandone i valori.

4. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a istituire e regolamentare con proprio decreto, sentiti i Ministri dell'interno e dei trasporti, un centro operativo cui sono attribuiti i seguenti compiti:

a) raccolta dei dati sulla circolazione dei veicoli a motore su strade e autostrade;

b) elaborazione dei dati con particolare riguardo alla regolarità del traffico;

c) trasmissione delle notizie ritenute utili alla fluidità del traffico attraverso le varie fonti di informazione;

d) elaborazione e realizzazione di messaggi sulla sicurezza stradale.

5. I Ministri interessati, l'Azienda nazionale autonoma delle strade, le società concessionarie di autostrade, la RAI e gli altri enti in grado di fornire informazioni sono tenuti a prestare la propria collaborazione.

Art. 14.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 9 e 12, comma 1, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 1988, lire 150 miliardi per l'anno 1989 e lire 200 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-90, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Nuove iniziative turistiche realizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri predisposti dal comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217. Ristrutturazione, informatizzazione ed ammodernamento di strutture turistiche, ricettive e alberghiere, anche in riferimento al turismo giovanile». All'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 10, comma 2, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1988 ed in lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 1988-90, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Riforma del processo amministrativo».

2. All'onere di un miliardo, derivante dall'applicazione dell'articolo 13, comma 4, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2001 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1988, ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FERRI, *Ministro dei lavori pubblici*

CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro*

SANTUZ, *Ministro dei trasporti*

BONO PARRINO, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

ZANONE, *Ministro della difesa*

GASPARI, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

TOGNOLI, *Ministro per i problemi delle aree urbane*

MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1988
Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 29

88G0364

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 300.

Modificazioni all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dal predetto art. 107;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, tra le parole «industriale» e «cave» sono inserite le parole «miniere, comprese le acque minerali e termali;».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

FRACANZANI, *Ministro delle partecipazioni statali*

MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1988
Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 21

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il testo dell'art. 107 del D.P.R. n. 670/1972 è il seguente:

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano».

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 1017/1978, quale risulta dalla integrazione apportata dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1. — Le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato in materia di artigianato; incremento della produzione industriale; *miniere, comprese le acque minerali e termali;* cave e torbiere; commercio, nonché fiere e mercati, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 8, 9 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto».

88G0361

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di iscrizione nelle scuole con lingua di insegnamento diversa dalla madre lingua dell'alunno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dal predetta art. 107;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della pubblica istruzione e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In relazione al disposto dei commi primo e terzo dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, allorché l'avvenuta iscrizione di alunni possa compromettere l'efficienza della scuola, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, in quanto essi non possiedono una adeguata conoscenza della lingua di insegnamento prevista per la scuola di frequenza, tale da consentire loro di seguire utilmente l'insegnamento nella classe di iscrizione, la questione viene sottoposta tra il ventesimo ed il venticinquesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico:

a) nell'ambito della scuola materna, dall'insegnante con motivata richiesta al comitato della scuola materna della relativa scuola, che deve sentire il genitore che ha esercitato il diritto di iscrizione;

b) nell'ambito dell'istruzione primaria, secondaria ed artistica, dal direttore o preside competente, su motivata richiesta dell'insegnante o del consiglio di classe, previa audizione del genitore che ha esercitato il diritto di iscrizione o dell'alunno maggiorenne, alla commissione paritetica di cui al comma 2.

2. La commissione paritetica è composta da quattro esperti effettivi e due supplenti, di cui due effettivi ed uno supplente appartenenti al gruppo linguistico italiano e due effettivi ed uno supplente appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Gli esperti appartenenti al gruppo linguistico italiano vengono nominati dal sovrintendente scolastico; quelli appartenenti al gruppo linguistico tedesco dall'intendente scolastico per l'amministrazione delle scuole in lingua tedesca. Le rispettive nomine avvengono con provvedimenti disgiunti del sovrintendente scolastico rispettivamente dell'intendente di cui sopra. La commissione rimane in carica per la durata di tre anni ed è presieduta da uno degli esperti appartenente al gruppo linguistico italiano, se si tratta di iscrizione a scuole con insegnamento in lingua italiana, e da uno degli esperti appartenente al gruppo linguistico tedesco, se si tratta di iscrizione a scuole con insegnamento in lingua tedesca. In caso di parità di voto, al presidente della commissione è dato voto determinante.

3. I provvedimenti motivati del comitato e della commissione sono atti dovuti e devono essere adottati entro il termine perentorio di dieci giorni.

4. Qualora il comitato adotti un provvedimento di diniego, l'iscrizione viene effettuata alla scuola materna dell'altra lingua d'insegnamento, anche al di fuori dei termini ordinari. Qualora la commissione adotti un provvedimento di diniego, l'iscrizione viene effettuata alla corrispondente classe della scuola dell'altra lingua d'insegnamento, anche al di fuori dei termini ordinari. In modo analogo si procede se il genitore che ha esercitato il diritto di iscrizione o l'alunno maggiorenne riconosca fondata la questione sollevata.

5. Contro il provvedimento di diniego del comitato o della commissione paritetica è ammesso ricorso alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, ai sensi dell'art. 19, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro dell'interno*

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1988
Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 20

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il testo dell'art. 107 del D.P.R. n. 670/1972 è il seguente:

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano»

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 670/1972 e dell'art. 8 del D.P.R. n. 116/1973 è il seguente:

«Art. 19. — Nella provincia di Bolzano l'insegnamento delle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna.

La lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle località ladine. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle località stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco.

L'iscrizione dell'anno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine di cui al secondo comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.

Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.

Per l'amministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale.

Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca.

Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano.

Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonché il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua materna.

Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la scuola di cui al secondo comma, i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di rispettiva competenza.

Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del comma precedente è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere del sovrintendente scolastico.

I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei consigli provinciali scolastico e di disciplina per i maestri.

I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante in proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non inferiore a tre.

Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.

Per l'eventuale istituzione di università nel Trentino-Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della regione e della provincia interessata».

«Art. 8. — Il diritto del padre o di chi ne fa le veci di decidere l'iscrizione nelle scuole dei diversi gruppi linguistici non può avere in alcun modo influenza sulla lingua d'insegnamento prevista per le diverse scuole».

88G0362

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 aprile 1988.

Coefficiente di ragguaglio, per il 1987, per il calcolo dei contributi spettanti per beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali, danneggiati o distrutti da eventi bellici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per i danni di guerra, integrata e modificata con legge 29 settembre 1967, n. 955;

Visto il precedente decreto concernente la fissazione del coefficiente di rivalutazione dei contributi per danni di guerra emanato in data 5 dicembre 1986 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 27 aprile 1987;

Vista la nota n. 24433 del 30 novembre 1987 con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica i seguenti indici per l'anno 1986; indice medio dei prezzi all'ingrosso = 393,27; indice dei salari dell'industria (base 1940 = 1) aggiornato al 1986 = 1.959,96;

Ritenuta la necessità di calcolare per il 1987, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 968/1953 e dell'art. 18 della legge n. 955/1967, il rapporto esistente tra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione o della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente la dichiarazione di guerra (maggio 1940), al fine di stabilire la base di commisurazione per la categoria dei beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali indicati nell'art. 37 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, integrata e modificata dalla legge 29 settembre 1967, n. 955;

Decreta:

Il rapporto di cui alle premesse per il 1987, previsto dalla lettera *c*) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e dall'art. 18 della legge 29 settembre 1967, n. 955, per i beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali è determinato in L. 1.176,615 (millecentosettantasei e seicentoquindici).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 aprile 1988

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1988
Registro n. 8 Industria, foglio n. 54

88A3130

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 giugno 1988.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° luglio 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'articolo 19 della legge 2 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a 12 anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 79, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988;

Visto l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 4.000 miliardi, della durata di cinque anni, con godimento 1° luglio 1988, al prezzo di emissione di L. 99,25 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile al 1° gennaio 1989, è pari al 6 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di ottobre e novembre per le cedole con godimento 1° gennaio e pagabili il 1° luglio successivo, e nei mesi di aprile e maggio per le cedole con godimento 1° luglio e pagabili il 1° gennaio successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono a durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b)*.

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del

Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio di lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° gennaio 1989 e l'ultima il 1° luglio 1993.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° luglio 1993, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° luglio 1988 e termineranno il giorno 5 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata di cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984, con la quale è stato convenuto, fra l'altro, che la Banca stessa può avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Il versamento del controvalore del capitale nominale dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 7, sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato in una o più soluzioni, entro il 27 luglio 1988.

L'eventuale importo relativo ai dietimi di interessi sarà versato, con bonifico di tre giorni, al netto della trattenuta fiscale di cui all'art. 1 del ripetuto decreto-legge n. 556 del 1986.

La predetta sezione di tesoreria provinciale, a fronte dei suddetti versamenti, emetterà apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, Cap. 5100.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1988-1993» «EMISSIONE 1° LUGLIO 1988».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1988-1993» «EMISSIONE 1° LUGLIO 1988».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel 1° comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1988-1993» «EMISSIONE 1° LUGLIO 1988».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio dal lire 1.000.000: in rosso;
taglio dal lire 5.000.000: in mattone;
taglio dal lire 10.000.000: in azzurro;
taglio dal lire 50.000.000: in celeste;
taglio dal lire 100.000.000: in verde;
taglio dal lire 500.000.000: in rosa;
taglio dal lire 1.000.000.000: in giallo;
taglio dal lire 10.000.000.000: in violetto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1989 al 1993, nonché l'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno 1993, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1988
Regitro n. 36 Tesoro, foglio n. 155

88A3095

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 giugno 1988.

Autorizzazione all'équipe dei sanitari dell'istituto di clinica chirurgica (R) dell'Università di Genova, già autorizzati al prelievo e trapianto di fegato, con decreto ministeriale 13 novembre 1985, all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di fegato da cadavere presso centri autorizzati a tali attività limitatamente alle strutture.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto del 13 novembre 1985 con cui l'istituto di clinica chirurgica (R) dell'Università di Genova è stato autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;

Sentito il parere espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 16 marzo 1987;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta acché l'équipe autorizzata con il sopracitato decreto al prelievo e trapianto di fegato venga autorizzata all'espletamento delle attività di prelievo di fegato anche presso centri autorizzati a tali attività limitatamente alle strutture;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Decreta:

Art. 1.

I sanitari dell'istituto di clinica chirurgica (R) dell'Università di Genova autorizzati al prelievo e trapianto di fegato con decreto ministeriale 13 novembre 1985 sono autorizzati all'espletamento delle attività di prelievo di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche presso centri autorizzati a tali attività, limitatamente alle strutture.

Art. 2.

Il presente decreto è valido fino al 12 novembre 1990 e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 3.

Il rettore dell'Università degli studi di Genova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1988

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

88A3134

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 luglio 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato la causa e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale degli uffici provinciali sul valore aggiunto e del registro nel giorno 31 maggio 1988 è stata causata dall'adesione allo sciopero, indetto su scala nazionale, dall'Associazione nazionale funzionari direttivi Ministero delle finanze e monopoli di Stato (Asso.Dir.Fin.);

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e del registro è accertato come segue:

IN DATA 31 MAGGIO 1988

Regione Emilia-Romagna:

ufficio del registro di Piacenza;
ufficio del registro di Lugo;
ufficio provinciale I.V.A. di Ravenna;
ufficio del registro atti pubblici di Bologna;
ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Bologna;
ufficio del registro atti privati di Bologna;
ufficio del registro di Borgo Val di Taro.

Regione Toscana:

ufficio del registro di Siena;
ufficio del registro e di conservatoria dei registri immobiliari di Pescia;
ufficio del registro di Borgo San Lorenzo;
ufficio del registro di Viareggio;
ufficio provinciale I.V.A. di Lucca;
ufficio del registro di Lucca;
ufficio del registro di Livorno;
ufficio provinciale I.V.A. di Arezzo;
ufficio del registro di Arezzo;
ufficio del registro di Sansepolcro;
ufficio del registro di Montevarchi.

Regione Umbria:

ufficio provinciale I.V.A. di Perugia.

Regione Campania:

ufficio del registro atti pubblici di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A3177

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 6 luglio 1988, n. 231033/B1.

Istruzioni interpretative al decreto ministeriale 1° giugno 1988 concernente le pubblicazioni nel Bollettino ufficiale della società per azioni ed a responsabilità limitata.

Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila, Potenza, Catanzaro, Napoli, Bologna, Trieste, Roma, Genova, Milano, Ancona, Campobasso, Torino, Bari, Cagliari, Palermo, Firenze, Trento, Perugia e Venezia .

Alla regione autonoma della Valle d'Aosta - Assessorato industria, commercio, artigianato e trasporti

e, per conoscenza:

All'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

All'Associazione fra le società italiane per azioni

Alcune società hanno rappresentato la necessità di chiarimenti su disposizioni concernenti la pubblicazione degli atti nel Bollettino nazionale delle società per azioni ed a responsabilità limitata.

Al riguardo precisasi quanto segue:

1. Pubblicazione degli atti della società per azioni quotate in borsa:

a) non sussiste vincolo cronologico tra pubblicazione nel Bollettino nazionale e pubblicazione su fascicolo regionale;

b) non è necessaria la menzione nel Bollettino nazionale e conseguentemente la predisposizione del relativo indice da parte delle camere di commercio secondo la prassi interpretativa da sempre in vigore;

c) ai fini dell'opponibilità ogni riferimento è costituito dalla pubblicazione nel Bollettino nazionale del testo integrale degli atti;

d) gli atti di cui al comma 2 dell'art. 3, decreto ministeriale 1° giugno 1988, possono essere trasmessi, anche in copia conforme, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la pubblicazione nel Bollettino nazionale, previo sollecito rilascio dell'attestazione di deposito, indipendentemente dallo stato delle procedure per la pubblicazione degli atti stessi su fascicoli regionali.

2. Per le società per azioni non quotate in borsa e per le società a responsabilità limitata, ogni riferimento a fini dell'opponibilità è costituito dalla menzione contenuta nel Bollettino nazionale relativa all'avvenuta pubblicazione degli atti integrali su fascicoli regionali.

3. Le richieste di attestazione dell'inserzione per menzione o pubblicazione integrale nel Bollettino nazionale debbono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - Divisione V - Via degli Scialoja n. 20 - 00196 Roma.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: BATTAGLIA

88A3125

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Costituzione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1988, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 371, ai sensi dell'art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti è stato costituito come segue:

Presidente:

dott. Giuseppe Carbone, Presidente della Corte dei conti.

Componenti di diritto:

dott. Emidio Di Giambattista, procuratore generale della Corte dei conti;

avv. dott. Erminio Pietranera, presidente di sezione più anziano.

Componenti scelti dai Presidenti dei due rami del Parlamento:

prof. Alberto Barettoni Arleri;
on. avv. Dante Schietroma;
on. avv. Raimondo Ricci;
on. avv. Nicola Vernola.

Componenti eletti:

a) per la qualifica di presidente di sezione: dott. Gino Viola;

b) per la qualifica di consigliere o vice procuratore generale:
dott. Alfonso Rossi Brigante;
prof. dott. Francesco Staderini;
dott. Tommaso De Pascalis;
dott. Nicola Mastropasqua;
dott. Vincenzo Apicella;
dott. Fausto Merolla;

c) per la qualifica di primo referendario: dott. Anna Maria Giorgione Imposimato;

d) per la qualifica di referendario:
dott. Eugenio Francesco Schlitzer;
dott. Mario Ciaccia.

88A3137

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Veneto, Lazio e Sicilia

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale n. 692 del 27 giugno 1988

REGIONE VENETO

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole e alle strutture aziendali)

Padova: grandinata del 2 luglio 1987 nel territorio del comune di Loreggia.

Venezia:

tromba d'aria del 18 ottobre 1987 nel territorio dei comuni di Mira, Pramaggiore, Annone Veneto e San Michele al Tagliamento;

tromba d'aria del 24 novembre 1987 nel territorio dei comuni di Eraclea, Portogruaro, Fossalta di Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza e Caorle.

Decreto ministeriale n. 693 del 27 giugno 1988

REGIONE LAZIO

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole e alle strutture aziendali)

Viterbo: piogge torrenziali e grandinate del periodo 20-29 ottobre 1987 nel territorio del comune di Viterbo.

Decreto ministeriale n. 694 del 27 giugno 1988

REGIONE SICILIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali e alle infrastrutture aziendali)

Messina: piogge torrenziali del periodo invernale 1986-87 in parte del territorio del comune di Tusa.

Le regioni Veneto, Lazio e Sicilia, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalle leggi n. 590 del 15 ottobre 1981 e n. 198 del 13 maggio 1985.

88A3115

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo all'immissione in ruolo ed assegnazione di sede del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario beneficiario delle provvidenze di cui agli articoli 14 e 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246, recante misure urgenti per il personale della scuola.

Con ordinanza ministeriale n. 187 del 5 luglio 1988, diramata con circolare ministeriale n. 188 di pari data, sono state impartite disposizioni relative all'immissione in ruolo e all'assegnazione di sede del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario beneficiario degli articoli 14 e 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246.

Con successivo decreto ministeriale del 26 luglio 1988 sono state apportate modificazioni all'art. 1, commi 5 e 7, della citata ordinanza ministeriale, relativamente al personale in servizio non di ruolo all'estero sui posti statali.

88A3155

MINISTERO DEL TESORO

N. 140

Corso dei cambi del 20 luglio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1370,80	1370,80	1370,85	1370,80	1370,80	1370,85	1370,90	1370,80	1370.80	1370,80
Marco germanico	740,770	740,770	741,25	740,770	740,770	740,07	740,75	740.770	740,770	740,77
Franco francese	219,510	219,510	219,55	219,510	219,510	219,52	219,53	219,510	219,510	219,50
Fiorino olandese	656 —	656 —	656,93	656 —	656 —	656,25	656,10	656 —	656 —	656 —
Franco belga	35,37	35,37	35,40	35,37	35,37	35,37	35,380	35,37	35,37	35,37
Lira sterlina	2343,60	2343,60	2343 —	2343,60	2343,60	2343,65	2343,700	2343,60	2343,60	2343,60
Lira irlandese	1993.80	1993,80	1993 —	1993,80	1993,80	1993,15	1992,50	1993,80	1993,80	—
Corona danese	194,72	194,72	194,50	194,72	194,72	194,70	194,71	194,72	194,72	194,72
Dracma	9,249	9,249	9,25	9,249	—	—	9,25	9,249	9,249	—
E.C.U.	1540,60	1540,60	1542,50	1540,60	1540,60	1540,51	1540,42	1540,60	1540,60	1540,60
Dollaro canadese	1146,40	1146,40	1146 —	1146.40	1146,40	1146,41	1146,43	1146,40	1146,40	1146,40
Yen giapponese	10,281	10,281	10,28	10,281	10,281	10,28	10,281	10,281	10,281	10,28
Franco svizzero	892,78	892,78	893,50	892,78	892,78	892,62	892,66	892,78	892,78	892,78
Scellino austriaco	105,332	105,332	105,35	105,332	105,332	105,33	105,335	105,332	105,332	105,32
Corona norvegese	203,200	203,200	203,22	203,200	203,200	203,20	203,20	203,200	203,200	203,20
Corona svedese	215,680	215,680	215,30	215,680	215,680	216,66	215,64	215,680	215,680	215,68
FIM	312,08	312,08	312 —	312,08	312,08	312,14	312,20	312,08	312,08	—
Escudo portoghese	9,083	9,083	9,09	9,083	9,083	9,08	9,08	9,083	9,083	9,08
Peseta spagnola	11,176	11,176	11,20	11,176	11,176	11,17	11,18	11,176	11,176	11,16
Dollaro australiano	1109,90	1109,90	1107 —	1109,90	1109,90	1109,77	1109,64	1109,90	1109,90	1109,90

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 luglio 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1370,850
Marco germanico	740,760
Franco francese	219,520
Fiorino olandese	656,050
Franco belga	35,375
Lira sterlina	2343,650
Lira irlandese	1993,150
Corona danese	194,715
Dracma	9,249
E.C.U.	1540,510
Dollaro canadese	1146,415
Yen giapponese	10,281
Franco svizzero	892,720
Scellino austriaco	105,333
Corona norvegese	203,200
Corona svedese	215,660
FIM	312,140
Escudo portoghese	9,081
Peseta spagnola	11,178
Dollaro australiano	1109,770

Media dei titoli del 20 luglio 1988

Rendita 5% 1935	67,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	97,750
» 10% » » 1977-92	99,625
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	84,900
» » » 18- 3-1987/94	72,025
» » » 21- 4-1987/94	71,375
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,250
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,900
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,450
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,800
» » » TR 2,5% 1983/93	91,800
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,075
» » » » EFIM 1-8-1988	100,500
» » » » 1- 8-1983/88	100 —
» » » » 1- 9-1983/88	100,100
» » » » 1-10-1983/88	100,250
» » » » 15- 7-1985/90	99,475
» » » » 16- 8-1985/90	99,775
» » » » 18- 9-1985/90	99,200
» » » » 18-10-1985/90	99,450
» » » » 1-11-1983/90	101,875
» » » » 18-11-1985/90	99,300
» » » » 1-12-1983/90	105,900
» » » » 18-12-1985/90	99,825
» » » » 1- 1-1984/91	102,025
» » » » 17- 1-1986/91	99,700
» » » » 1- 2-1984/91	102 —
» » » » 18- 2-1986/91	99,200
» » » » 1- 3-1984/91	100,700
» » » » 18- 3-1986/91	99,225
» » » » 1- 4-1984/91	100,750
» » » » 1- 5-1984/91	100,750
» » » » 1- 6-1984/91	100,600
» » » » 1- 7-1984/91	100,325
» » » » 1- 8-1984/91	100,150
» » » » 1- 9-1984/91	100,175
» » » » 1-10-1984/91	100,250
» » » » 1-11-1984/91	100,225
» » » » 1-12-1984/91	99,675
» » » » 1- 1-1985/92	99,650
» » » » 1- 2-1985/92	99,600
» » » » 18- 4-1986/92	97,700
» » » » 19- 5-1986/92	96,300
» » » » 20- 7-1987/92	97,775
» » » » 19- 8-1987/92	97,825
» » » » 1-11-1987/92	97,525
» » » » 1-12-1987/92	97,050
» » » » 18- 6-1986/93	95,675
» » » » 17- 7-1986/93	95,650
» » » » 19- 8-1986/93	94,925
» » » » 18- 9-1986/93	95,025
» » » » 20-10-1986/93	95,500
» » » » 19-12-1986/93	97,500
» » » » 18-11-1987/93	95,600
» » » » 1- 2-1985/95	97,875
» » » » 1- 3-1985/95	92,625
» » » » 1- 4-1985/95	92,125
» » » » 1- 5-1985/95	92,075
» » » » 1- 6-1985/95	92,350
» » » » 1- 7-1985/95	95,075
» » » » 1- 8-1985/95	93,600
» » » » 1- 9-1985/95	93,350
» » » » 1-10-1985/95	93,625
» » » » 1-11-1985/95	93,650
» » » » 1-12-1985/95	93,875
» » » » 1- 1-1986/96	94,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	97 —
» » » » 1- 2-1986/96	95,150
» » » » 1- 3-1986/96	93,125
» » » » 1- 4-1986/96	92,800
» » » » 1- 5-1986/96	92,525
» » » » 1- 6-1986/96	93,350
» » » » 1- 7-1986/96	94,050
» » » » 1- 8-1986/96	93,275
» » » » 1- 9-1986/96	93,175
» » » » 1-10-1986/96	93,625
» » » » 1-11-1986/96	93,550
» » » » 1-12-1986/96	93,950
» » » » 1- 1-1987/97	93,975
» » » » 1- 2-1987/97	93,750
» » » » 18- 2-1987/97	93,600
» » » » 1- 3-1987/97	93,200
» » » » 1- 4-1987/97	92,600
» » » » 1- 5-1987/97	92,475
» » » » 1- 6-1987/97	92,625
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100,500
» » » 12,50% 1-11-1988	100,850
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,325
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,525
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,500
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,425
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,325
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,900
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,025
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,550
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,475
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,175
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,375
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,900
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,200
» » » 9,15% 1- 5-1990	96,950
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,400
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,350
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,800
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,850
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,925
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,525
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,725
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,625
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,100
» » » 9,25% 1-10-1990	96,025
» » » 11,50% 1-10-1990	99,750
» » » 9,25% 1-11-1990	96,050
» » » 9,25% 1-12-1990	96,125
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,050
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,150
» » » 9,25% 1- 2-1992	94 —
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,400
» » » 9,15% 1- 4-1992	93,750
» » » 9,15% 1- 5-1992	93,900
» » » 9,15% 1- 6-1992	94,825
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,550
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	103,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,950
» » » » 1983/90 11,50%	107,350
» » » » 1984/91 11,25%	109,250
» » » » 1984/92 10,50%	108,750
» » » » 1985/93 9,60%	105,375
» » » » 1985/93 9,75%	106,825
» » » » 1985/93 9,00%	104,850
» » » » 1985/93 8,75%	102,850
» » » » 1986/94 8,75%	103,050
» » » » 1986/94 6,90%	94,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M20078

MINISTERO DEL TESORO

N. 141

Corso dei cambi del 21 luglio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1366,75	1366,75	1367,60	1366,75	1366,75	1367,17	1367,60	1366,75	1366,75	1366,75
Marco germanico	741,240	741,240	741,25	741,240	741,24	741,15	741,07	741,240	741,240	741,24
Franco francese	219,42	219,42	219,70	219,42	219,42	219,41	219,41	219,42	219,42	219,42
Fiorino olandese	656,66	656,66	657,50	656,66	656,66	656,74	656,400	656,66	656,66	656,60
Franco belga	35,39	35,39	35,40	35,39	35,39	35,39	35,40	35,39	35,39	35,39
Lira sterlina	2357,25	2357,25	2358,50	2357,25	2357,25	2356,12	2354,99	2357,25	2357,25	2357,25
Lira irlandese	1995 —	1995 —	1995 —	1995 —	1995 —	1994,75	1994,50	1995 —	1995 —	—
Corona danese	194,85	194,85	195 —	194,85	194,85	194,84	194,83	194,85	194,85	194,85
Dracma	9,25	9,25	9,25	9,25	—	—	9,26	9.25	9,25	—
E.C.U.	1542,10	1542,10	1542,65	1542,10	1542,10	1542,02	1541,94	1542,10	1542,10	1542,10
Dollaro canadese	1138,55	1138,55	1142 —	1138,55	1138,55	1138,27	1138 —	1138,55	1138,55	1138,55
Yen giapponese	10,29	10,29	10,30	10,29	10,29	10,28	10,28	10,29	10,29	10,29
Franco svizzero	891,22	891,22	890,75	891,22	891,22	891,36	891,500	891,22	891,22	891,22
Scellino austriaco	105,48	105,48	105,50	105,48	105,48	105,47	105,46	105,48	105,48	105,48
Corona norvegese	203,45	203,45	203,22	203,45	203,45	203,46	203,48	203,45	203,45	203,45
Corona svedese	215,30	215,30	215,55	215,30	215,30	215,35	215,40	215,30	215,30	215,30
FIM	311,70	311,70	312,25	311,70	311,70	311,90	312,10	311,70	311,70	—
Escudo portoghese	9,08	9,08	9,09	9,08	9,08	9,09	9,10	9,08	9,08	—
Peseta spagnola	11,19	11,19	11,22	11,19	11,19	11,19	11,192	11,19	11,19	11,18
Dollaro australiano	1107,05	1107,05	1110 —	1107,05	1107,05	1109,90	1107,60	1107,05	1107,05	1106,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 luglio 1988

Dollaro USA	1367,175
Marco germanico	741,155
Franco francese	219,415
Fiorino olandese	656,740
Franco belga	35,399
Lira sterlina	2356,120
Lira irlandese	1994,750
Corona danese	194,840
Dracma	9,259
E.C.U.	1542,020
Dollaro canadese	1138,275
Yen giapponese	10,289
Franco svizzero	891,360
Scellino austriaco	105,477
Corona norvegese	203,465
Corona svedese	215,350
FIM	311,900
Escudo portoghese	9,093
Peseta spagnola	11,190
Dollaro australiano	1107,050

Media dei titoli del 21 luglio 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	65,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,250
» 9% » » 1976-91	97,750
» 10% » » 1977-92	99,625
» 12% (Beni Esteri 1980)	101 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	84,900
» » » 18- 3-1987/94	72,025
» » » 21- 4-1987/94	71,325
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	97,550
» » » 10% 18- 4-1987/92	97 —
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,800
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,650
» » » TR 2,5% 1983/93	91,800
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,050
» » » » EFIM 1-8-1988	100,500
» » » » 1- 8-1983/88	99,950
» » » » 1- 9-1983/88	100,050
» » » » 1-10-1983/88	100,100
» » » » 15- 7-1985/90	100,250
» » » » 16- 8-1985/90	99,275
» » » » 18- 9-1985/90	99,200
» » » » 18-10-1985/90	99,450
» » » » 1-11-1983/90	101,875
» » » » 18-11-1985/90	99,300
» » » » 1-12-1983/90	101,925
» » » » 18-12-1985/90	99,825
» » » » 1- 1-1984/91	102,025
» » » » 17- 1-1986/91	99,625
» » » » 1- 2-1984/91	102 —
» » » » 18- 2-1986/91	99,200
» » » » 1- 3-1984/91	100,700
» » » » 18- 3-1986/91	99,225
» » » » 1- 4-1984/91	100,750
» » » » 1- 5-1984/91	100,750
» » » » 1- 6-1984/91	100,725
» » » » 1- 7-1984/91	100,300
» » » » 1- 8-1984/91	100,150
» » » » 1- 9-1984/91	100,175
» » » » 1-10-1984/91	100,225
» » » » 1-11-1984/91	100.225
» » » » 1-12-1984/91	100,750
» » » » 1- 1-1985/92	99,650
» » » » 1- 2-1985/92	99,600
» » » » 18- 4-1986/92	97,125
» » » » 19- 5-1986/92	96,600
» » » » 20- 7-1987/92	97,700
» » » » 19- 8-1987/92	97,825
» » » » 1-11-1987/92	97,550
» » » » 1-12-1987/92	97,500
» » » » 18- 6-1986/93	95,550
» » » » 17- 7-1986/93	95,725
» » » » 19- 8-1986/93	94,400
» » » » 18- 9-1986/93	95,025
» » » » 20-10-1986/93	95,650
» » » » 19-12-1986/93	95,500
» » » » 18-11-1987/93	95,600
» » » » 1- 2-1985/95	97,850
» » » » 1- 3-1985/95	92,700
» » » » 1- 4-1985/95	92,125
» » » » 1- 5-1985/95	92,100
» » » » 1- 6-1985/95	92,325
» » » » 1- 7-1985/95	95,075
» » » » 1- 8-1985/95	93,650
» » » » 1- 9-1985/95	93,350
» » » » 1-10-1985/95	93,675
» » » » 1-11-1985/95	93,675
» » » » 1-12-1985/95	93,900
» » » » 1- 1-1986/96	93,675

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	97 —
» » » » 1- 2-1986/96	95 —
» » » » 1- 3-1986/96	93,225
» » » » 1- 4-1986/96	92,850
» » » » 1- 5-1986/96	92,600
» » » » 1- 6-1986/96	93,550
» » » » 1- 7-1986/96	94,125
» » » » 1- 8-1986/96	93,350
» » » » 1- 9-1986/96	93,225
» » » » 1-10-1986/96	93,525
» » » » 1-11-1986/96	93,600
» » » » 1-12-1986/96	93,875
» » » » 1- 1-1987/97	94,025
» » » » 1- 2-1987/97	93,750
» » » » 18- 2-1987/97	93,625
» » » » 1- 3-1987/97	93,225
» » » » 1- 4-1987/97	92,650
» » » » 1- 5-1987/97	92,525
» » » » 1- 6-1987/97	92,525
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100,450
» » » 12,50% 1-11-1988	100,875
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,350
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,675
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,600
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,350
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,475
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,875
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,025
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,650
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,275
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,100
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,250
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,850
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,200
» » » 9,15% 1- 5-1990	96,775
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,350
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,475
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,975
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,875
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,750
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,325
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,625
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,450
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,025
» » » 9,25% 1-10-1990	96,025
» » » 11,50% 1-10-1990	99,600
» » » 9,25% 1-11-1990	96,075
» » » 9,25% 1-12-1990	96,125
» » » 12,50% 1- 3-1991	105 —
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,100
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,975
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,400
» » » 9,15% 1- 4-1992	93,800
» » » 9,15% 1- 5-1992	93,875
» » » 9,15% 1- 6-1992	94,675
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,425
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	103,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	106,075
» » » » 1983/90 11,50%	107,750
» » » » 1984/91 11,25%	109,025
» » » » 1984/92 10,50%	108,600
» » » » 1985/93 9,60%	105,400
» » » » 1985/93 9,75%	106,325
» » » » 1985/93 9,00%	104,750
» » » » 1985/93 8,75%	102,850
» » » » 1986/94 8,75%	103,025
» » » » 1986/94 6,90%	94,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M21078

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'interno concernente il riconoscimento della personalità giuridica della «Congregazione ancelle parrocchiali dello Spirito Santo», in Roma, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 133 dell'8 giugno 1988).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 34 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella seconda colonna, al primo e al secondo rigo, dove è scritto: «... 23 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1968, ...», leggasi: «... 23 febbraio *1988*, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile *1988* ...».

88A3127

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221